

DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025
225/2025/R/IDR

APPLICAZIONE DEL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) PER LE ANNUALITÀ 2022-2023. RISULTATI FINALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1341^a riunione del 27 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (di seguito: direttiva 2020/2184/UE);
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rifonde la precedente direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991;
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 final del 14 novembre 2012, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
- la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2024/2489 dell'11 settembre 2024, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei "per un'Europa resiliente e con una gestione intelligente delle risorse idriche";

- la risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, recante “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, avente ad oggetto le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” e, in particolare, l'articolo 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della

- qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 2/2022/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 98/2022/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) avviato con deliberazione dell’Autorità 46/2020/R/IDR”, ed in particolare il suo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 98/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/idr (RQTI)” (di seguito: deliberazione 107/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 183/2022/R/IDR);
 - la memoria dell’Autorità 20 marzo 2023, 106/2023/I/IDR, recante “Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito agli atti della Commissione Europea COM(2022)540 (Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque) e COM(2022)541 (Trattamento delle acque reflue urbane)”;
 - la memoria dell’Autorità 4 maggio 2023, 178/2023/I/IDR, recante “Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge

di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” (AS 660)”;

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 303/2023/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR” (di seguito: deliberazione 303/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 477/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 aprile 2025, 181/2025/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il biennio di valutazione 2022-2023, avviato con deliberazione dell’autorità 39/2024/R/IDR” (di seguito: deliberazione 181/2025/R/IDR);
- la determina del 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR” (di seguito: determina 1/2022-DSID);
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR”;

- il Comunicato dell’Autorità 5 aprile 2022, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2022)”, a seguito della pubblicazione della modulistica necessaria con Comunicato 17 marzo 2022;
- il Comunicato dell’Autorità 5 aprile 2024, recante “Raccolta dati: “Qualità tecnica– monitoraggio (RQTI 2024)”, che ha avviato l’apertura della raccolta per le annualità 2022 e 2023 (di seguito: Comunicato 5 aprile 2024), a seguito della pubblicazione della modulistica necessaria con Comunicato 9 febbraio 2024;
- il Comunicato dell’Autorità 8 aprile 2025, recante “Raccolta dati: Qualità tecnica– monitoraggio (RQTI 2025)”, che ha avviato l’apertura della raccolta per l’annualità 2024, a seguito della pubblicazione della modulistica necessaria con Comunicato 6 marzo 2025;
- i dati, gli atti e i documenti, trasmessi da Enti di governo dell’ambito e gestori nell’ambito delle raccolte dati dei provvedimenti sopra citati o in risposta alle richieste di informazioni aggiuntive;
- le comunicazioni degli esiti delle verifiche di ammissibilità svolte nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), inviate dall’Autorità in data 23 aprile 2025;
- le informazioni trasmesse da Enti di governo dell’ambito e gestori in risposta alle comunicazioni di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori*”;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, l’Autorità:
 - “*emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente*” (lett. h);
 - “*pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza*” (lett. l);
 - “*verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti,*

- garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni (...)" (lett. n);*
- *“controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto” (lett. o);*
 - il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, alla lett. a), che l'Autorità:
 - *“definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”;*
 - *ai fini di quanto indicato nel precedente alinea, “prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento”;*
 - *“determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti (...)”.*

CONSIDERATO CHE:

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
 - restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);
 - *“le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”*, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
 - *“sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: (...) c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali”* (articolo 31, comma 4).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR, a seguito di un ampio processo partecipativo, l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;
- la regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori, composto da:
 - a) *prerequisiti*, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
 - b) *standard specifici*, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - c) *standard generali*, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; i macro-indicatori introdotti dall’Autorità includono:
 - macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuata dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);
 - macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;
 - macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multistadio, tenendo conto: i) dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
 - macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch’esso secondo

- una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;
- macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;
 - macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata;
 - macro-indicatore M0 - “Resilienza idrica”, introdotto con deliberazione 637/2023/R/IDR, (cui è associato l’obiettivo di monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito), definito come rapporto tra consumi e disponibilità idriche, sia a livello di gestione del servizio idrico integrato, sia a livello sovraordinato, ampliando il perimetro territoriale e considerando tutti gli usi della risorsa. Tale macro-indicatore è introdotto a partire dal 1 gennaio 2024, fermo restando che – ai sensi del comma 5-bis.9 della RQTI - l’applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza è ulteriormente rinviata al biennio di valutazione 2026-2027. Tale macro-indicatore non si applica, pertanto, nel biennio 2022-2023 attualmente in considerazione;
- per ciascuno dei citati macro-indicatori l’Autorità ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento, questi ultimi ripartiti in Classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate ed ha previsto che, in sede di prima applicazione, i richiamati obiettivi siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016 e, a partire dall’anno 2019, sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente;
 - l’Autorità, con la deliberazione 917/2017/R/IDR, ha, pertanto, definito un modello di regolazione della qualità tecnica basato sulla responsabilizzazione dei soggetti competenti, per addivenire a quantificazioni validate di parametri puntualmente identificati, prevedendo in particolare che:
 - i gestori siano tenuti al monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione dei menzionati indicatori e rendano tempestivamente disponibili le informazioni all’Ente di governo dell’ambito (comma 8.1);

- gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1);
- gli Enti di governo dell'ambito, in esito alle attività di cui al precedente alinea, siano tenuti a comunicare annualmente all'Autorità, secondo le tempistiche e le modalità dalla medesima definite, i dati di qualità tecnica (comma 8.2).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, che mira:
 - a) da un lato, a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale, considerando lo stato di efficienza conseguito e prevedendo una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore) alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come "Classe A");
 - b) dall'altro, a promuovere il processo di miglioramento nei casi di criticità tecnico-gestionali da superare, considerando la variazione dell'efficienza e prevedendo una attribuzione multistadio – base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati sulla base delle *performance* realizzate nei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato;
- le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque stadi di valutazione, di seguito riportati:
 - *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di

- penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo di miglioramento definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
- *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello *status* di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell'incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello *status* all'interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
 - *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;
- in coerenza con quanto previsto al comma 26.4 della RQTI, ai fini dell'erogazione del premio o dell'applicazione della penalità per i livelli "avanzato" e di "eccellenza" (di cui agli *Stadi III, IV e V*), l'Autorità elabora, con riferimento a ogni annualità, una graduatoria per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'articolo 27 della richiamata RQTI;
 - alcuni dei parametri individuati dall'Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno stadio, nello specifico:
 - con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano: *i*) il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore m ($N_{S,m}^{+a}$ e $N_{S,m}^{-a}$); *ii*) il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, per ciascun macro-indicatore ($MaxFail_m^a$);
 - con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano: *i*) il parametro $rank_{S,m}^+$ che, per ciascuno Stadio $S = \{III, IV\}$, e per ciascun macro-indicatore m risulta pari a 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi; *ii*) i parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ che, rispettivamente, nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;

- con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro $rank_V^+$, che assume valore pari a 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- ai sensi del comma 29.1, l'applicazione dei fattori di penalizzazione avviene attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti, nel caso di peggioramento dello stato di efficienza (*Stadi I e III*) e mediante l'obbligo di accantonamento, nel caso di variazioni negative di efficienza, ivi incluso il mancato raggiungimento dell'obiettivo per un singolo macro-indicatore (*Stadi II e IV*);
- la quantificazione del premio o della penale, per ogni gestione i , dipende altresì dal vincolo ai ricavi del gestore, VRG_i^a e dalla componente di costo $Opex_{QT,i}^a$ (esclusivamente per il calcolo della penale e qualora valorizzata per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica) come risultanti dalle determinazioni tariffarie assunte nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente;
- peraltro, il comma 28.5 della RQTI precisa che, per ogni annualità, la quota di gettito della componente perequativa UI2 destinata alle premialità della qualità tecnica venga ripartita per gli stadi $S = \{I, II\}$ sulla base di specifici pesi determinati nella misura del 25% per ciascuno dei citati stadi di valutazione.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nell'alveo delle misure previste dalla deliberazione 235/2020/R/IDR per mitigare gli effetti dello stato di emergenza da COVID-19 sulle *performance* delle gestioni, l'Autorità ha adottato elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica e contrattuale, prevedendo, per quanto rileva in questa sede, che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR). Tale decisione è stata successivamente prorogata con la deliberazione 639/2021/R/IDR di aggiornamento del metodo tariffario MTI-3 che, al comma 11.3, ha stabilito l'applicazione di una valutazione cumulativa su base biennale per gli obiettivi di qualità tecnica relativi anche alle annualità 2022 e 2023. La medesima previsione è stata, infine, resa strutturale dalla deliberazione 637/2023/R/IDR che, al comma 1.5, prevede che gli obiettivi di qualità tecnica sono stabilmente valutati in maniera cumulativa su base biennale a partire dall'anno 2024;
- la deliberazione 637/2023/R/IDR ha, da ultimo, aggiornato la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) prevedendo, in particolare di:
 - introdurre il macro-indicatore "M0-Resilienza Idrica", volto a fronteggiare gli effetti del *Climate Change* massimizzando l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile;

- uniformare il numero di classi individuate per tutti i macro-indicatori, in taluni casi rimodulando gli obiettivi e le soglie, anche al fine di accelerare i miglioramenti qualitativi promossi;
 - aggiornare i riferimenti normativi, laddove necessario;
 - meglio precisare e integrare taluni indicatori, al fine di accelerare maggiormente i miglioramenti qualitativi;
 - applicare un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, pari al 15% del Vincolo ai Ricavi del Gestore;
 - definire una nuova distribuzione dei pesi per macro-indicatore e per classe di appartenenza, da applicare nelle valutazioni delle performance, in ragione delle nuove disposizioni introdotte.
- ai sensi del comma 1.1 della citata deliberazione 637/2023/R/IDR, le modifiche apportate alla RQTI avranno effetti a partire dal biennio di valutazione 2024-2025, fatte salve le eventuali ulteriori tempistiche ivi precisate.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- nel corso del 2022 l’Autorità ha completato le attività istruttorie propedeutiche alle valutazioni quantitative per gli anni 2018 e 2019 previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 46/2020/R/IDR;
- sulla base della Nota metodologica approvata con la deliberazione 98/2022/R/IDR, nonché degli ulteriori elementi acquisiti in esito alla comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati, con la deliberazione 183/2022/R/IDR l’Autorità ha provveduto alla prima applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019, nell’ambito della quale ha proceduto, in particolare:
 - all’individuazione dei gestori del servizio idrico integrato, o dei singoli servizi che lo compongono, che ricadono nelle casistiche di esclusione/mancata applicazione – totale o parziale – dal meccanismo incentivante in parola;
 - alla determinazione delle gestioni ammissibili al livello di valutazione base del meccanismo incentivante, con l’attribuzione per ciascuna gestione di premi e/o penalità in funzione o meno del raggiungimento dell’obiettivo;
 - alla definizione - applicando il metodo TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) ai sensi del comma 27.3 della RQTI – delle graduatorie delle gestioni ammesse al livello di valutazione avanzato e di eccellenza, determinando i premi (per le tre migliori *performance*) e le penalità (per le tre peggiori *performance*);
- nel corso del 2023 l’Autorità ha completato le attività istruttorie propedeutiche alle valutazioni quantitative per il biennio 2020-2021 previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 107/2022/R/IDR;

- sulla base della Nota metodologica approvata con la deliberazione 303/2023/R/IDR, nonché degli ulteriori elementi acquisiti in esito alla comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati, con la deliberazione 477/2023/R/IDR l’Autorità ha provveduto all’applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato per il biennio 2020-2021, individuando le casistiche di esclusione e attribuendo premi e penalità nei diversi Stadi, utilizzando la medesima metodologia sopra delineata;
- le ricognizioni condotte dall’Autorità durante il periodo di valutazione delle *performance* degli operatori hanno evidenziato un’evoluzione dell’efficienza tecnica del settore, rappresentata dal costante miglioramento dei principali indicatori di *performance*, come attestato, tra l’altro, dalle più recenti Relazioni Annuali sullo “*Stato dei servizi*” presentate dall’Autorità, sul quale ha influito positivamente anche l’effetto incentivante del meccanismo in oggetto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 39/2024/R/IDR l’Autorità ha avviato il procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal citato meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica;
- in tale sede l’Autorità, confermando l’impostazione adottata per il primo biennio di valutazione, ha previsto una procedura articolata in due fasi:
 - identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli *Stadi III, IV e V* di cui all’articolo 26 della RQTI, nonché dell’attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi, per il biennio 2022-2023;
 - attribuzione delle penalità associate agli *Stadi I, II, III e IV* per tutte le gestioni che non avessero inviato, entro il termine previsto, i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione;
- per i gestori che non avessero inviato i dati necessari, la medesima deliberazione ha previsto espressamente le modalità di calcolo delle penalità applicabili, di fatto attribuendo loro le penalità massime previste dalla RQTI nei diversi stadi di valutazione;
- con il menzionato provvedimento, l’Autorità ha poi esplicitato le casistiche di esclusione dal meccanismo incentivante nel suo complesso e/o dalle sole premialità degli Stadi di valutazione, confermando e meglio specificando le fattispecie individuate – per il precedente biennio 2020-2021 – con la richiamata Nota metodologica di cui alla deliberazione 303/2023/R/IDR;
- il termine perentorio per la conclusione della raccolta dei dati di qualità tecnica è stato fissato, nella medesima deliberazione 39/2024/R/IDR, in data 30 aprile 2024.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- i dati per l'applicazione del meccanismo incentivante sono stati richiesti:
 - con la raccolta dei dati tecnici e tariffari per le predisposizioni tariffarie per il periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, secondo le modalità stabilite con la determina 1/2022-DSID, che ha raccolto i dati di base relativi all'annualità 2021;
 - con la "Raccolta dati Qualità tecnica – monitoraggio (RQTI 2024)", di cui al Comunicato dell'Autorità 5 aprile 2024, con la quale sono stati richiesti i dati relativi alle annualità 2022 e 2023;
- i dati sono stati inviati dagli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, che hanno provveduto alla loro verifica e validazione, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 917/2017/R/IDR, nonché alla redazione della relazione di accompagnamento, cui è demandata l'illustrazione delle modalità di raccolta e gli esiti delle verifiche compiute.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 39/2024/R/IDR, l'Autorità ha condotto puntuali approfondimenti istruttori volti a verificare:
 - l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penalità massime attribuibili – ai sensi della medesima deliberazione 39/2024/R/IDR – nelle ipotesi di mancato invio dei dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica e in quelle di grave incompletezza della documentazione trasmessa;
 - l'ammissibilità al meccanismo incentivante, per ciascun macro-indicatore valutato, soffermandosi: *i*) sulle singole fasi del servizio idrico gestite dall'operatore (e sui corrispondenti macro-indicatori applicabili), nonché sull'eventuale presenza di istanze specifiche sottoposte all'attenzione dell'Autorità; *ii*) sul grado di ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati tecnici richiesti dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei livelli di partenza; *iii*) sull'attività di relativa validazione, stabilmente rimessa in capo agli Enti di governo dell'ambito; *iv*) sull'ottemperanza agli obblighi in materia tariffaria e di versamento delle pertinenti componenti perequative; *v*) sul rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati di qualità tecnica;
 - il rispetto dei criteri stabiliti dalla RQTI (anche attraverso quanto desumibile dall'analisi delle relazioni a corredo dei dati forniti), nonché la coerenza e la consistenza dei dati e della documentazione trasmessa (anche rispetto alle informazioni risultanti dai registri);
- nell'ambito delle istruttorie svolte sono emersi, in taluni casi, profili di carenza documentale, di incompletezza o di incongruenza nei dati, nonché la presenza di situazioni specifiche previste dalla regolazione; in taluni casi sono emersi profili di

incoerenza tra le rilevazioni dell'anno base e quelle degli anni di valutazione, anche a causa di esclusioni di cui era stato oggetto il gestore valutato nel precedente periodo di applicazione del meccanismo incentivante;

- gli esiti preliminari delle citate verifiche, in termini di applicazione/esclusione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante di cui al Titolo 7 della RQTI, sono stati illustrati (tipizzando le casistiche individuate) nella Nota metodologica di cui all'Allegato A alla deliberazione 181/2025/R/IDR, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 39/2024/R/IDR di avvio di procedimento, e in sostanziale continuità con quanto stabilito nelle richiamate Note metodologiche per i bienni di valutazione precedenti (approvate, rispettivamente, con deliberazione 98/2022/R/IDR e 303/2023/R/IDR);
- la Nota metodologica di cui alla deliberazione 181/2025/R/IDR ha individuato varie tipologie di criticità e ha, quindi, proporzionalmente collegato, a ognuna delle tipizzate casistiche, determinati effetti in termini di applicazione del meccanismo incentivante, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione della qualità basata su un meccanismo ad applicazione selettiva e graduale. In particolare, è stata esplicitata:
 - A. con riferimento alla preliminare ammissibilità al meccanismo incentivante:
 - 1) l'esclusione da tutti gli stadi per le seguenti casistiche:
 - a) servizio non gestito/macro-indicatore non applicabile;
 - b) mancata validazione dei dati da parte dell'Ente di governo dell'ambito;
 - c) applicazione dello schema di convergenza di cui all'articolo 31 del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3 o di cui all'articolo 32 del metodo tariffario MTI-4;
 - d) istanza per mancanza di prerequisito ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR;
 - e) istanza per eventi imprevisti e imprevedibili ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
 - f) istanza per aggregazione gestionale ai sensi del comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR, in cui l'esclusione si riferisce alla quota parte di dati afferente al gestore acquisito;
 - 2) l'esclusione dalle sole premialità in tutti gli stadi, laddove si rilevi:
 - g) mancato invio della predisposizione tariffaria *pro tempore* vigente (MTI-4) nei termini previsti;
 - h) omesso versamento delle componenti perequative per il servizio idrico;
 - i) invio dei dati di qualità tecnica e della documentazione di supporto, per gli anni 2022-2023, successivo al termine perentorio del 30 aprile 2024;
 - j) mancato invio dei dati dell'anno base entro il termine del 31 dicembre 2022;
 - B. con riferimento alle verifiche relative ai dati e ai documenti inviati:
 - 1) l'esclusione dalle sole premialità in tutti gli stadi, ove si rilevino:

- k) incompletezze o incongruenze nei dati o nella documentazione fornita;
 - l) incompletezze nei registri di cui al Titolo 8 della RQTI o nella ulteriore documentazione inviata;
 - m) dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali;
 - n) richieste di modifica dei dati precedentemente forniti in data successiva alla pubblicazione della Nota metodologica;
 - 2) l'esclusione dai soli *Stadi I, II e IV* – che risultano influenzati dal valore assunto nell'anno base – laddove si sia rilevata una:
 - o) mancanza di confrontabilità dei dati di base con i dati più recenti;
 - 3) l'esclusione dalle sole premialità negli *Stadi I, II e IV*, ove sia stata riscontrata una:
 - p) richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base;
- C. ai sensi di quanto previsto dal comma 26.2 della RQTI, inoltre, sono esclusi dalle valutazioni di cui allo *Stadio V* (di eccellenza) le gestioni che:
 - q) non posseggano macro-indicatori in Classe A al termine del biennio in considerazione;
 - r) non siano valutabili per tutti i macro-indicatori previsti;
- come già accennato, l'istanza di cui al comma 5.3, lettera c) della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea definizione di obiettivi di miglioramento da valutare cumulativamente su base biennale, non si applica al meccanismo incentivante per il biennio in considerazione, in virtù di quanto previsto dal comma 11.3 della deliberazione 639/2021/R/IDR, che ha prorogato gli elementi di flessibilità introdotti dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR;
- le prime risultanze delle predette attività istruttorie sono state, inoltre, oggetto di successive comunicazioni individuali, volte a rendere edotte - nei casi in cui siano emerse criticità - le gestioni e i pertinenti Enti di governo dell'ambito degli esiti delle verifiche svolte e ad acquisire eventuali osservazioni utili ai fini istruttori;
- sono state, quindi, specificamente valutate le risposte, in riscontro alle comunicazioni di cui al precedente alinea, pervenute nel rispetto dei termini perentori indicati. In esito alla predetta valutazione, sono emerse in particolare le seguenti casistiche:
 - alcuni operatori hanno evidenziato di aver, nel frattempo, provveduto a regolarizzare i versamenti delle componenti perequative per il servizio idrico, circostanza confermata dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Csea);
 - per taluni operatori è stata rivalutata la posizione in ragione delle seguenti circostanze: *i*) applicazione dello schema di convergenza di cui all'articolo 31 del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3 o di cui all'articolo 32 del metodo tariffario MTI-4, con conseguente inserimento delle medesime nell'insieme delle gestioni escluse per la causa di cui al precedente punto A, lettera c); *ii*) acquisizione all'interno del gestore d'ambito, in forza dei processi di aggregazione in corso, per i quali è stata sanata la criticità nel caso in cui quest'ultimo avesse

provveduto all'invio dell'aggiornamento tariffario entro i termini; *iii*) avvenuto invio dei dati di qualità tecnica completamente mancanti, seppure oltre il termine perentorio del 30 aprile 2024, sanando in tal modo l'esito di cui al punto 1, lett. b) della deliberazione 39/2024/R/IDR, e rientrando invece nella casistica di mancato rispetto dei termini perentori di invio dei dati e della documentazione di supporto per il biennio di valutazione, con conseguente esclusione dalle premialità;

- in altri casi, le risposte pervenute hanno permesso di chiarire maggiormente il quadro specifico delle gestioni in osservazione, consentendo di superare il rilievo precedentemente contestato, o riconducendo le gestioni interessate ad altre casistiche individuate dalla Nota metodologica di cui alla deliberazione 181/2025/R/IDR; è il caso, ad esempio, di alcuni casi di segnalazione di richieste di correzione dei dati di qualità tecnica inviate nell'ambito di altri procedimenti, che tuttavia risultavano essere stati inviati in ritardo rispetto ai termini perentori;
- talune risposte contenevano la richiesta di modifica dei dati di qualità tecnica per il calcolo dei macro-indicatori di riferimento già inviati nei termini, configurando, di fatto, l'ammissione dell'incongruenza contestata, che è risultata pertanto confermata. In tali casi, come previsto dalla deliberazione 39/2024/R/IDR di avvio di procedimento, le richieste di modifica saranno considerate nell'ambito del meccanismo incentivante per il biennio successivo, in ragione della necessità di essere sottoposti allo stesso grado di approfondimento istruttorio delle altre gestioni e di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento tra gestori;
- numerose risposte pervenute hanno, invece, inviato documentazione di supporto non trasmessa in precedenza entro i termini assegnati, oppure hanno dichiarato la presenza di errori nei registri precedentemente trasmessi nei termini, richiedendone contestualmente la correzione; per tali casi, a causa del mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dalla delibera 39/2024/R/IDR, la documentazione inviata non è stata considerata ai fini delle valutazioni istruttorie di competenza, e dunque risultano confermati gli esiti comunicati;
- si sono registrati, poi, casi di mancate risposte o di riscontri insufficienti a sanare il rilievo mosso in fase istruttorio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il quadro delineato con riferimento allo stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato nelle più recenti Relazioni Annuali sullo “*Stato dei servizi*” presentate dall'Autorità conferma, anche per il terzo biennio di applicazione, gli effetti positivi della disciplina della qualità tecnica sul costante miglioramento dei principali indicatori di *performance* di settore. In particolare, si osserva che le gestioni che hanno migliorato le proprie *performance*, seppur non sempre riuscendo a raggiungere gli obiettivi delineati, costituiscono generalmente la maggioranza del campione degli

ammessi al meccanismo incentivante, superando il 90% del medesimo per ben 3 macro-indicatori (M2, M5 e M6);

- le prerogative assegnate agli Enti di governo di ambito nel contesto della regolazione multilivello declinata dall’Autorità (sia con riferimento alla fissazione dei pertinenti obiettivi di pianificazione, alla base dell’allocazione delle risorse in funzione dei *target* da conseguire, sia riguardo la validazione dei dati elaborati e trasmessi dai gestori), emergono - nell’ambito della qualità tecnica - in tutta la loro rilevanza e, se correttamente esercitate, sono alla base dell’efficacia del meccanismo incentivante;
- le verifiche svolte dall’Autorità hanno attestato, nel complesso, una sempre maggiore attenzione al rispetto dei criteri di elaborazione degli indicatori (da parte dei gestori) e alle attività di monitoraggio e validazione dei dati (da parte degli Enti di governo di ambito), pur se non per tutti i macro-indicatori si osserva l’incremento del tasso complessivo di gestioni ammesse a partecipare agli stadi di valutazione per il biennio 2022-2023 rispetto al precedente biennio, anche in considerazione della pubblicazione, in data 6 ottobre 2021, della condanna relativa alla causa C-668/19 della Corte di Giustizia Europea per mancato rispetto della direttiva Acque Reflue.

RITENUTO CHE:

- la richiamata disciplina della qualità debba trovare il suo naturale compimento con la periodica conclusione delle articolate e partecipate procedure di valutazione ivi previste – per singolo caso, per comparazione su specifiche attività, nonché per raffronto di parametri sul complesso della gestione tecnica - e che in coerenza con le linee di azione definite dall’Autorità nel “Quadro Strategico 2022-2025”, di cui alla deliberazione 2/2022/A, al fine di *“favorire il miglioramento della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture idriche”* sia necessario procedere all’*“espletamento delle valutazioni quantitative previste per l’applicazione del relativo meccanismo incentivante”*;
- in coerenza con quanto previsto dal Titolo 7 della RQTI, sia necessario – tenuto conto della metodologia illustrata nella Nota metodologica di cui all’Allegato A alla deliberazione 181/2025/R/IDR – esplicitare gli esiti, in termini di applicazione/esclusione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante, nell’*Allegato A* al presente provvedimento;
- alla luce delle risultanze complessive del meccanismo, sia necessario individuare l’ammontare complessivo di risorse attribuito in tutti gli Stadi di valutazione, che deve trovare copertura nel “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” istituito presso la Csea e alimentato dal gettito della componente UI2, anche tenuto conto dell’applicazione del meccanismo incentivante della qualità contrattuale di cui al Titolo XIII della RQSII prevista per il medesimo biennio;
- in particolare, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione 477/2023/R/IDR per il biennio 2020-2021, sia opportuno attribuire alla regolazione della qualità tecnica (RQTI) un peso dell’80%, e alla regolazione della qualità contrattuale (RQSII) un peso del 20%, con la precisazione che gli eventuali avanzi rispetto al corrispondente

- gettito della componente UI2 potranno essere riassegnati al finanziamento delle premialità per le annualità successive al 2023;
- come previsto al punto 1, lettera b), alinea *iii.* della deliberazione 39/2024/R/IDR, laddove per talune gestioni non sia stato comunicato il *VRG* relativo alle annualità 2022 e 2023, al fine di calcolare le penalità e di applicare il previsto tetto alle medesime, sia opportuno utilizzare una stima parametrica basata sul valore VRG_{PM} di cui al comma 5.1 del metodo MTI-3 aggiornato con deliberazione 639/2021/R/IDR, ferma restando la possibilità di un ricalcolo della penalità per le gestioni interessate a valle della comunicazione del dato di pertinenza, come validato dal competente Ente di governo dell'ambito;
 - in esito alla valutazione cumulata del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica definiti per ciascuna gestione per il biennio 2022-2023, sia necessario procedere nei termini di cui all'Allegato B al presente provvedimento:
 - all'assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*;
 - all'elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi III, IV e V*;
 - all'attribuzione delle penalità di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione 39/2024/R/IDR, alle gestioni che (pur avendo trasmesso i dati tecnici precedenti) non hanno inviato i dati del biennio in considerazione alla data di chiusura del procedimento in oggetto, nonostante gli ulteriori solleciti trasmessi ai soggetti interessati nel corso del procedimento istruttorio, con l'ulteriore precisazione che la perdurante inerzia nella trasmissione all'Autorità dei dati tecnici e tariffari rileva – secondo quanto stabilito dalla regolazione *pro tempore* vigente – ai fini della determinazione delle tariffe d'ufficio;
 - sia necessario esplicitare che:
 - le penalità relative al biennio 2022-2023 debbano essere accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le gestioni che si collocano negli *Stadi II e IV*, e decurtate dai costi riconosciuti per le gestioni che si collocano negli *Stadi I e III* secondo quanto previsto al comma 29.1 della RQTI;
 - le premialità relative al biennio 2022-2023 siano erogate dalla Csea, alla quale è dato mandato per i seguiti di competenza;
 - al fine di promuovere i processi di aggregazione disposti dagli Enti di governo dell'ambito competenti, i medesimi possono all'uopo valutare la non applicazione, nell'ambito delle pertinenti predisposizioni tariffarie, delle penali eventualmente attribuite ai soggetti nel frattempo cessati

DELIBERA

1. di indicare nell'*Allegato A* i gestori del servizio idrico integrato, o dei singoli servizi che lo compongono, che, nel biennio cumulato di valutazione 2022-2023, ricadono nelle casistiche di esclusione/mancata applicazione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante di cui al Titolo 7 della RQTI, nei termini precisati in motivazione e in coerenza con quanto illustrato nella Nota metodologica di cui all'*Allegato A* alla deliberazione 181/2025/R/IDR;
2. ai fini della determinazione e valorizzazione delle premialità ai sensi dell'articolo 28 della RQTI, di:
 - a. con riferimento al biennio 2022-2023, quantificare in 155.221.223 euro l'ammontare complessivo di risorse - a valere sul "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" - attribuito quale premialità in tutti gli Stadi di valutazione, di cui 106.951.020 euro destinato alla copertura delle premialità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*;
 - b. prevedere che la differenza tra il gettito della componente UI2 destinabile, per competenza, alle premialità della qualità tecnica per il biennio 2022-2023 e il totale dei premi complessivamente erogati per le citate annualità, possa essere riassegnata al finanziamento del meccanismo incentivante per le annualità successive al 2023;
3. di esplicitare nella TAV. 1 dell'*Allegato B* la numerosità delle gestioni ammissibili al *livello di valutazione base* del meccanismo incentivante, nonché la suddivisione delle medesime in funzione del raggiungimento o meno dell'obiettivo di mantenimento o di miglioramento, per ciascuno stadio di valutazione e per ciascuna annualità;
4. di determinare per ciascuna delle gestioni ammesse al *livello di valutazione di base*, i premi e le penali che:
 - 1) relativamente allo *Stadio I*:
 - a. per il Macro-indicatore M1-Perdite idriche, sono indicati nell'*Allegato B*, alla TAV. 2;
 - b. per il Macro-indicatore M2-Interruzioni del servizio, sono indicati nell'*Allegato B* alla TAV. 3;
 - c. per il Macro-indicatore M3-Qualità dell'acqua erogata, sono indicati nell'*Allegato B* alla TAV. 4;
 - d. per il Macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, sono indicati nell'*Allegato B* alla TAV. 5;
 - e. per il Macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, sono indicati nell'*Allegato B* alla TAV. 6;
 - f. per il Macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, sono indicati nell'*Allegato B* alla TAV. 7;
 - 2) relativamente allo *Stadio II*:
 - a. per il Macro-indicatore M1-Perdite idriche, sono indicati nell'*Allegato B* alla TAV. 8;

- b. per il Macro-indicatore M2-Interruzioni del servizio, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 9;
 - c. per il Macro-indicatore M3-Qualità dell'acqua erogata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 10;
 - d. per il Macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 11;
 - e. per il Macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 12;
 - f. per il Macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 13;
5. di definire - applicando il metodo TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) ai sensi del comma 27.3 della RQTI e tenuto conto dei parametri di cui al comma 27.4 della medesima RQTI - le graduatorie delle gestioni ammesse al livello di valutazione avanzato, determinando i premi (per le tre migliori *performance*) e le penalità (per le tre peggiori *performance*) che:
- 1) relativamente allo *Stadio III*:
 - i. per il Macro-indicatore M1-Perdite idriche, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 14;
 - ii. per il Macro-indicatore M2-Interruzioni del servizio, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 15;
 - iii. per il Macro-indicatore M3-Qualità dell'acqua erogata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 16;
 - iv. per il Macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 17;
 - v. per il Macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 18;
 - vi. per il Macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 19;
 - 2) relativamente allo *Stadio IV*:
 - i. per il Macro-indicatore M1-Perdite idriche, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 20;
 - ii. per il Macro-indicatore M2-Interruzioni del servizio, sono indicati nell'Allegato B, alla TAV. 21;
 - iii. per il Macro-indicatore M3-Qualità dell'acqua erogata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 22;
 - iv. per il Macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 23;
 - v. per il Macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 24;
 - vi. per il Macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 25;
6. di definire, in applicazione del metodo TOPSIS, la graduatoria delle gestioni ammesse al livello di valutazione di eccellenza (*Stadio V*) e di determinare – secondo quanto indicato nell'Allegato B alla TAV. 26 – le premialità attribuite, per il biennio cumulato

- 2022-2023, alle tre migliori gestioni con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A, ai sensi di quanto previsto al comma 28.4 della RQTI;
7. verificata la condizione di cui al comma 29.4 della RQTI in ordine alla quantificazione dell'ammontare massimo delle penalità per i livelli di valutazione base ed avanzato, di riepilogare alla TAV. 27 dell'Allegato B il valore delle penalità complessivamente attribuite a ciascuna gestione interessata, nel rispetto dei criteri della RQTI e comunque preservando l'equilibrio economico finanziario degli operatori;
 8. di determinare, per ciascuna delle gestioni ricadenti nella fattispecie di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione 39/2024/R/IDR, le penalità da attribuire alle medesime, in applicazione delle condizioni indicate nella citata deliberazione, secondo quanto indicato nell'Allegato B alla TAV. 28;
 9. di esplicitare che:
 - le penalità relative al biennio 2022-2023 debbano essere accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le gestioni che si collocano negli *Stadi II e IV* e decurtate dai costi riconosciuti per le gestioni che si collocano negli *Stadi I e III* secondo quanto previsto al comma 29.1 della RQTI;
 - sia facoltà dell'Ente di governo dell'ambito stabilire se le penalità attribuite alle gestioni nel frattempo cessate debbano o meno essere riversate nelle pertinenti predisposizioni tariffarie delle gestioni subentranti;
 - le premialità relative al biennio 2022-2023 siano erogate dalla Csea;
 10. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti di governo dell'ambito e ai gestori di cui all'Allegato A e all'Allegato B e a Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla quale è dato mandato per i seguiti di competenza;
 11. di trasmettere, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4, lett. c), del d.lgs. 201/22, il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini